Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Martedì, 22 novembre 1932 - Anno XI** — **Numero 269**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il Signor Ulrico von Hassell, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Germania.

Roma, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

(7446)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1932, n. **1461**.
Norme sul reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica nonchè sulla costituzione del ruolo servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990;
Visti i Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 142, e 23 luglio 1927, n. 1430;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, relativa allo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Vista la legge 26 settembre 1926, n. 1650;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e successive modificazioni, riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario modificare alcune norme sullo stato, sull'avanzamento e sul reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè di provvedere alla sistemazione del ruolo servizi istituito con la legge 6 gennaio 1931 che approva il nuovo ordinamento della Regia aeronautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme relative al reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 68. — MANCINI.

Norme relative al reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica.

Art. 1.

Alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

All'art. 3 è sostituito il seguente:
« Agli effetti dell'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica sono inscritti in ruoli e categorie come appresso:

Arma aeronautica.

1° ruolo naviganti;
2° ruolo servizi;
3° ruolo specialisti: categoria 1ª motoristi;
2ª montatori;
3ª radioaerologisti;
4ª armieri-artificieri;
5ª elettricisti;
6ª fotografi;
7ª automobilisti.

Corpo del genio aeronautico.

1° ruolo ingegneri;
2° ruolo assistenti tecnici.

Corpo di commissariato aeronautico.

1° ruolo commissariato;
2° ruolo amministrazione ».

Art. 3.

All'art. 4 è sostituito il seguente:
« Gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, pur rimanendo inscritti in un medesimo ruolo, sono suddivisi nelle categorie seguenti:
1ª categoria ufficiali ingegneri aeronautici;
2ª categoria ufficiali ingegneri edili;

3ª categoria ufficiali ingegneri radioelettricisti;
4ª categoria ufficiali ingegneri di armamento;
5ª categoria ufficiali ingegneri chimici ».

Art. 4.

All'art. 5 è sostituito il seguente:
« È ammesso sia a domanda, sia d'autorità, il passaggio degli ufficiali dal ruolo naviganti al ruolo servizi nei casi specificati dal seguente art. 14.
« È pure ammesso, sia a domanda che d'autorità, in relazione alle esigenze di servizio, il passaggio da una categoria all'altra degli ufficiali del ruolo ingegneri, che ne posseggano i requisiti. Gli ufficiali di detto ruolo sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria. Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con decreto Ministeriale.
« All'infuori di quanto è previsto nei precedenti commi, non è ammesso il passaggio da uno all'altro ruolo e da una all'altra categoria ».

Art. 5.

All'art. 6 è sostituito il seguente:
« La carriera di ufficiale in servizio permanente si inizia:
1° col grado di sottotenente nei vari ruoli dell'Arma aeronautica;
2° col grado di tenente per il ruolo ingegneri e col grado di sottotenente per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;
3° col grado di tenente nel ruolo commissariato e col grado di sottotenente nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico ».

Art. 6.

All'art. 7 è sostituito il seguente:
« Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:
1° non aver superato il 28° anno di età per la nomina a sottotenente nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;
2° non aver superato il 30° anno di età per la nomina a tenente nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;
3° non aver superato il 45° anno di età per la nomina dei marescialli in servizio permanente a sottotenente nel ruolo servizi, nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico.
« Il limite di età di cui al n. 1 è elevato a 32 anni per la nomina dei sottufficiali piloti a sottotenente nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, ed a 36 anni per la nomina dei sottufficiali in servizio permanente nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico ».

Art. 7.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:
« I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica sono tratti:
1° dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante;
2° dagli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, celibi o vedovi senza prole, provvisti del brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, i quali, previo concorso per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;
3° dai sottufficiali piloti con anzianità da sottufficiale di almeno tre anni, celibi o vedovi senza prole, i quali, previo concorso per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente ».

Art. 8.

All'art. 11 è sostituito il seguente:
« L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio permanente decorre dalla data del decreto di nomina, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.
« Per gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole di reclutamento.
« Però per gli aspiranti che alla fine dell'ultimo anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di riparazione, l'anzianità di sottotenente sarà diminuita del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una sessione e l'altra di esame.
« Fermo il disposto del precedente capoverso, e salvo il caso di infermità o di forza maggiore, per gli aspiranti che, pur dichiarati idonei nell'una o nell'altra sessione di esami, non potessero essere nominati sottotenenti per non aver conseguito il prescritto brevetto aeronautico, l'anzianità di sottotenente sarà diminuita di un periodo di tempo uguale a quello intercedente fra la data del conseguimento del brevetto aeronautico e quella della chiusura della sessione di esami immediatamente precedente.
« Gli allievi dei corsi regolari e dei corsi di integrazione, i quali, per motivi di salute, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria, e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame ».

Art. 9.

Al § 2 delle norme speciali del capo II, titolo II, ed all'art. 14 sono sostituiti i seguenti:

« § 2. — *Arma aeronautica - Ruolo servizi.*

« Art. 14. — I sottotenenti in servizio permanente del ruolo servizi dell'Arma aeronautica sono tratti:
1° dagli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, celibi o vedovi senza prole, i quali, previo concorso per titoli e per esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di studi presso le scuole destinate al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;
2° dagli ufficiali di cui al n. 1 dell'art. 8, i quali, pur avendo compiuto con esito favorevole gli anni di corso per ottenere la nomina ad aspirante, vengano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante;

3° dai marescialli piloti, previa rinunzia alla carica di pilota, nonchè dai marescialli delle categorie aiutanti di sanità e governo, in base a concorso per titoli e per esami.

« L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio permanente decorre dalla data del decreto di nomina.

« Per gli allievi di cui al n. 2 del presente articolo l'anzianità decorre dalla data di nomina ad aspirante.

« Agli ufficiali subalterni di complemento si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.

« Inoltre nel ruolo servizi possono essere trasferiti col proprio grado ed anzianità:

a) d'autorità, gli ufficiali del ruolo naviganti i quali siano riconosciuti, dalle autorità competenti ad emettere giudizi di avanzamento, non più in possesso di tutti i requisiti necessari per ben disimpegnare le mansioni di pilota, ovvero siano divenuti fisicamente in modo permanente inabili al servizio di volo, semprechè conservino la idoneità generica al servizio militare, nonchè i sottotenenti di cui all'ultimo comma dell'art. 35;

b) gli ufficiali del ruolo naviganti, compresi quelli trattenuti in servizio in forza dell'ultimo comma del successivo art. 41, che ne facciano domanda almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio permanente. La predetta limitazione non si applica per gli ufficiali incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento, purchè la domanda sia inoltrata entro trenta giorni dalla lettera ministeriale di partecipazione della detta esclusione.

« Il trasferimento di cui alle lettere *a*) e *b*) è inoltre subordinato al riconoscimento della idoneità a ben disimpegnare le funzioni inerenti al ruolo servizi da parte delle autorità competenti ad emettere i giudizi di avanzamento.

« L'ufficiale del ruolo naviganti, trasferito nel ruolo servizi, ha sempre la precedenza sugli ufficiali di altra provenienza di eguale anzianità di grado ».

Art. 10.

Agli articoli 16 e 20 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora subito dopo la nomina, il Ministero dell'aeronautica ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti della classifica ottenuta negli esami di concorso e per un quarto della classifica riportata alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale ».

Art. 11.

All'art. 21 è sostituito il seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani e dai sottufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente, muniti di diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) ovvero di diploma di licenza rilasciato da un Regio istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale).

« L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso ».

Art. 12.

All'art. 25 è sostituito il seguente:

« L'avanzamento ha luogo:

sino al grado di generale di squadra, per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

sino al grado di tenente generale del genio, per gli ufficiali del genio della categoria ingegneri aeronautici;

sino al grado di maggiore generale del genio per gli ufficiali del genio delle categorie ingegneri edili, radioelettricisti, di armamento e chimici;

sino al grado di maggiore generale commissario, per gli ufficiali del ruolo commissariato;

sino al grado di colonnello, per gli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, esclusi i maestri di scherma ed il maestro direttore di banda, i quali non possono rivestire altro che il grado di sottotenente;

sino al grado di capitano per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, per il ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e per il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico ».

Art. 13.

Alla tabella di avanzamento per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, di cui all'art. 26, è sostituita la seguente:

AVANZAMENTO AL GRADO DI	ARMA AERONAUTICA		
	Ufficiali del ruolo naviganti	Ufficiali del ruolo servizi	Ufficiali del ruolo specialisti
Tenente	ad anzianità	ad anzianità	ad anzianità
Capitano	ad anzianità, a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità, a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità, a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio fermo il disposto dell'articolo 27	ad anzianità previo esame obbligatorio	—
	a scelta con esame facoltativo	scelta con esame facoltativo	—
Ten. Colonnello	ad anzianità, a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità, a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	ad anzianità, a scelta senza esame	ad anzianità, a scelta senza esame	—
Generale di brigata	a scelta assoluta	—	—
Generale di divisione	a scelta assoluta	—	—
Generale di squadra	a scelta assoluta	—	—

Art. 14.

All'art. 30 è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, idonei all'avanzamento a scelta, saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta, non appena entrino nel primo quarto se tenenti o capitani, nel primo terzo se maggiori, nella prima metà se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi, calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

« Gli ufficiali degli altri ruoli dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico idonei all'avanzamento a scelta, saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta, non appena entrino nel primo sesto se tenenti, nel primo quinto se capitani, nel primo quarto se maggiori, nel primo terzo se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi, calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

« Coloro che, per mancanza di vacanze organiche, non potessero conseguire la promozione nell'anno, saranno promossi in seguito, semprechè confermati meritevoli di tale avanzamento dalle autorità competenti, in concorrenza con gli

altri ufficiali che saranno dichiarati idonei all'avanzamento a scelta negli anni successivi. Le vacanze che non potessero essere ricoperte con promozioni a scelta, per mancanza di ufficiali promovibili per tale titolo, rimarranno acquisite alle promozioni per anzianità.

« Nel computo di cui al primo e secondo comma del presente articolo non si terrà conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge ».

Art. 15.

All'art. 35 è sostituito il seguente:

« I sottotenenti del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, provenienti dagli allievi di cui al n. 1 dell'art. 8, sono promossi al grado di tenente al termine del corso di perfezionamento, della durata di un anno scolastico, che ha luogo immediatamente dopo la loro uscita dalle scuole di reclutamento, purchè abbiano conseguito il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante e abbiano compiuto la prescritta permanenza minima nel grado.

« L'anzianità relativa nel grado di tenente sarà stabilita in base alla media risultante dal voto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente e da quello complessivo di classifica riportato al termine del corso di perfezionamento.

« Per la promozione al grado di tenente, che resta in ogni caso subordinata al parere favorevole delle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, sono inoltre applicabili le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11.

« I sottotenenti, che non supereranno il corso di perfezionamento, saranno inviati ai reparti d'impiego e ripeteranno nell'anno scolastico successivo le prove di esame in cui non conseguirono l'idoneità, ed, in caso di successo, saranno, semprechè ritenuti idonei all'avanzamento, promossi tenenti con anzianità di grado corrispondente a quella assegnata all'ultimo tenente proveniente dallo stesso corso di perfezionamento promosso, o considerato promosso nella seconda sessione di esami.

« Anche per questi ultimi l'anzianità relativa sarà determinata in base a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo. In caso di nuovo insuccesso negli esami i detti sottotenenti saranno trasferiti nel ruolo servizi.

Art. 16.

Dopo l'art. 35 è aggiunto il seguente:

« Art. 35-*bis*. — I sottotenenti dei vari ruoli e categorie della Regia aeronautica, ancorchè abbiano compiuto il prescritto limite minimo di permanenza nel grado, non potranno essere promossi al grado superiore se non siano stati prima promossi i sottotenenti di pari anzianità del ruolo naviganti, di cui al precedente articolo, idonei all'avanzamento ».

Art. 17.

All'art. 36 è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, del ruolo naviganti, i quali vengono dichiarati in modo permanente non più idonei al pilotaggio per gravi esiti di lesioni causate da incidenti di volo, potranno rimanere a far parte del ruolo naviganti e conseguire due sole promozioni ad anzianità — od a scelta assoluta per quei soli gradi ai quali si accede esclusivamente per tale titolo — a partire dal grado rivestito all'atto della dichiarazione di non idoneità al pilotaggio, sempre che conservino l'idoneità al servizio di osservazione aerea, ne abbiano od ottengano il brevetto e siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento.

« Detti ufficiali potranno in qualsiasi momento chiedere di essere trasferiti nel ruolo servizi e potranno altresì esservi trasferiti d'autorità a parere degli organi competenti ad emettere giudizi di avanzamento ».

Art. 18.

All'art. 37 è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali del ruolo servizi, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche, non possono essere promossi ad anzianità al grado superiore se non siano stati prima promossi ad anzianità gli ufficiali di pari grado e della medesima anzianità di nomina a sottotenente degli ufficiali del ruolo naviganti, che abbiano avuto andamento normale di carriera.

« Gli ufficiali del ruolo servizi, idonei all'avanzamento a scelta, non potranno essere promossi al grado superiore, ferma l'osservanza delle norme di cui agli articoli 29 e 30 e semprechè esista la necessaria vacanza organica, se non sia stato prima promosso, per lo stesso titolo, l'ufficiale pari grado del ruolo naviganti di eguale anzianità di grado e di nomina a sottotenente, inscritto sul quadro di avanzamento a scelta.

« Gli ufficiali del ruolo servizi, provenienti dal ruolo naviganti, se idonei all'avanzamento ad *anzianità*, potranno essere promossi al grado superiore, semprechè esista la necessaria vacanza organica e fermo rimanendo l'ordine di successione in ruolo, quando sia stato promosso l'ufficiale pari grado che lo precedeva nel ruolo di provenienza.

« Per il computo delle vacanze organiche esistenti in ogni grado nel ruolo servizi, non si terrà conto dell'aliquota che sarà determinata annualmente con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze, e che non potrà essere ricoperta con promozioni, ~~lasciandosi~~ disponibile la medesima per gli eventuali trasferimenti di ruolo previsti dall'art. 14 ».

Art. 19.

All'art. 38 è sostituito il seguente:

« L'ufficiale del ruolo naviganti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 14, lettera *b*), non potesse conseguire il trasferimento nel ruolo servizi per eventuale mancanza di posti disponibili, sarà egualmente trasferito nel ruolo anzidetto e contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzioni di quadri ».

Art. 20.

Al 2° comma dell'art. 45 è sostituito il seguente:

« Agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta possono concorrere, per non più di due volte in ogni grado, gli ufficiali che nelle note caratteristiche abbiano ottenuto nell'ultimo biennio una qualifica non inferiore al buono con punti 3, e, ove appartengano al ruolo naviganti, una qualifica di volo non inferiore a sedici ventesimi; siano giudicati, dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, meritevoli di aspirare a detto avanzamento per carattere, intelligenza, cultura, qualità militari ed aeronautiche; siano compresi nella prima metà del ruolo organico se tenenti e capitani, nei primi due terzi se maggiori ».

Art. 21.

All'art. 46 è sostituito il seguente:

« Gli esami avranno luogo avanti a commissioni i cui componenti saranno nominati di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica.

« Il risultato degli esami, come pure l'esito dei corsi di cui all'art. 27, viene comunicato dal Ministero agli interessati e viene inscritto nelle carte personali per norma nei giudizi di avanzamento.

« I corsi di cui all'art. 27 possono essere frequentati una sola volta. È però consentita una sola sessione di esami di riparazione in quelle materie nelle quali gli ufficiali sono stati riprovati.

« I candidati all'avanzamento ad anzianità od a scelta che non superino parte delle prove di esame, dovranno, ove possano essere ammessi a successivi esami, ripetere tutte le prove degli esami stessi ».

Art. 22.

L'ultimo comma dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

« I capitani ed i tenenti idonei all'avanzamento a scelta sono dispensati dall'obbligo del superamento dei corsi di cui all'art. 27 ».

Art. 23.

All'art. 48 è sostituito il seguente:

« Indipendentemente dall'obbligo dei corsi speciali di istruzione od esami stabiliti dalla presente legge per l'avanzamento a taluni gradi, il Ministero, quando lo reputi opportuno, può, con sua determinazione, istituire per tutti i gradi appositi corsi di cultura teorica e pratica, ovvero indire esperimenti di carattere culturale e professionale i cui risultati sono comunicati per via gerarchica agli interessati ed inseriti nelle loro carte personali, dovendo costituire anch'essi elementi per i giudizi di promovibilità ».

Art. 24.

All'art. 49 è sostituito il seguente:

« Per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità, a scelta ed a scelta assoluta, per il passaggio di ruolo o da una all'altra categoria, si pronunciano successivamente un giudizio di primo grado ed un giudizio di secondo grado ».

Art. 25.

All'art. 50 è sostituito il seguente:

« Il giudizio di primo grado è dato dalle autorità gerarchiche, le quali, senza riunirsi in commissione, si pronunciano successivamente a cominciare da quella meno elevata in grado.

« In base alla determinazione di cui all'art. 44 e nell'epoca indicata, il superiore in grado, alle cui dipendenze direttе trovasi l'ufficiale da scrutinare, compila uno specchio di proposta di avanzamento nel quale, tenute presenti le di lui condizioni fisiche, le qualità intellettuali e di carattere, il modo con cui disimpegna le funzioni del proprio grado, e le prescrizioni di cui all'art. 2 della presente legge, esprime il giudizio esplicito se l'ufficiale sia idoneo, oppure non idoneo, all'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta a seconda dei casi, ed, eventualmente, al passaggio di ruolo o di categoria.

« Il giudizio di non idoneità dovrà essere motivato ».

Art. 26.

All'art. 51 è sostituito il seguente:

« Gli specchi di proposta di cui all'articolo precedente sono trasmessi per via gerarchica al Ministero dell'aeronautica.

« Le autorità gerarchiche superiori, ognuna a sua volta, basandosi sui precedenti dell'ufficiale da giudicare, sulla conoscenza personale di esso od anche sulle informazioni che ritenessero di dover assumere sul di lui conto, esprimono il loro giudizio esplicito sulla idoneità o non idoneità del giudicando all'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta a seconda dei casi, ed, eventualmente, al passaggio di ruolo o di categoria.

« I giudizi di non idoneità dovranno essere motivati ».

Art. 27.

All'art. 52 è sostituito il seguente:

« L'esito del giudizio di primo grado risulta dal complesso dei vari giudizi espressi dal proponente e dalle autorità gerarchiche superiori.

« L'ufficiale è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza assoluta di giudizi.

« A parità di giudizi favorevoli e contrari l'ufficiale è dichiarato non idoneo.

« Per l'avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore l'ufficiale è dichiarato idoneo solo quando abbia riportato un numero di giudizi favorevoli pari ai quattro quinti delle autorità giudicanti, trascurando nel computo l'eventuale frazione ».

Art. 28.

All'art. 54 è sostituito il seguente:

« Il giudizio di secondo grado è dato da una Commissione superiore di avanzamento, i cui membri devono riunirsi per discutere e per decidere.

« La Commissione superiore di avanzamento è composta:

a) dal capo di stato maggiore della Regia aeronautica, o, in caso di vacanza di tale carica, dal sottocapo di stato maggiore della Regia aeronautica, presidente;

b) dai comandanti di zona aerea territoriale;

c) dal tenente generale e dal generale del genio aeronautico o dal generale commissario e dal colonnello commissario più anziano, rispettivamente se e quando si debbono giudicare ufficiali di detti Corpi e si tratti di ufficiali meno elevati in grado;

d) dal direttore generale del personale militare, purchè gli ufficiali da giudicare siano di lui meno elevati in grado.

« In assenza del presidente ne assume le funzioni l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano ».

Art. 29.

All'art. 55 è sostituito il seguente:

« Le deliberazioni della Commissione superiore di avanzamento sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti, trascurandosi nel computo l'eventuale frazione.

« La Commissione superiore di avanzamento delibera in base ai precedenti dell'ufficiale da giudicare, alla conoscenza personale di esso, tenendo presente il giudizio di primo grado.

« Il presidente ha facoltà di far intervenire in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.

« La votazione per la idoneità o non idoneità dei candidati all'avanzamento, ed al passaggio di ruolo o di categoria, in seno alla Commissione, avviene, dopo discussione, con voto palese.

« Il candidato è dichiarato idoneo solo se ottiene la maggioranza assoluta di voti.

« A parità di voti l'ufficiale è dichiarato non idoneo.

« Per l'avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore l'ufficiale è dichiarato idoneo solo quando abbia riportato un numero di voti favorevoli pari ai quattro quinti dei votanti, trascurando nel computo l'eventuale frazione ».

Art. 30.

All'art. 57 è sostituito il seguente:

« Delle proprie deliberazioni la Commissione superiore di avanzamento redige apposito verbale, nel quale sarà per ciascun ufficiale riportato il giudizio in merito all'avanzamento ed al passaggio di ruolo o di categoria, specificando per i non idonei ad anzianità od a scelta assoluta il motivo della pronunziata inidoneità e per quelli non giudicati il motivo della sospensione del giudizio.

« Per quei gradi nei quali l'avanzamento può aver luogo sia ad anzianità che a scelta, il giudizio di non idoneità all'avanzamento a scelta non sarà motivato ».

Art. 31.

All'art. 58 è sostituito il seguente:

« L'ufficiale è riconosciuto idoneo all'avanzamento od al passaggio di ruolo o di categoria quando risultino favorevoli i giudizi di primo e di secondo grado.

« In caso di discrepanza fra i detti due giudizi, il giudizio definitivo spetta al Ministro ».

Art. 32.

All'art. 59 è sostituito il seguente:

« Eccetto per l'avanzamento ai vari gradi di generale, quando per speciali circostanze qualche autorità gerarchica oppure la Commissione superiore di avanzamento non sia in grado di pronunciarsi per mancanza di sicuri elementi di giudizio, si esprime giudizio sospensivo.

« Analogo giudizio dovrà di massima esprimersi per gli ufficiali di qualsiasi grado, i quali siano sottoposti a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare.

« In ogni caso dovrà essere chiaramente specificato il motivo della sospensione del giudizio.

« Nel giudizio di primo grado l'eventuale giudizio sospensivo di una o più autorità gerarchiche sarà considerato prevalente sugli altri solo quando esso, ove fosse stato favorevole o sfavorevole, avrebbe potuto influire sul computo complessivo dei voti di cui all'art. 52 ».

Art. 33.

All'art. 77 è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali del congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, i quali per motivi fisici abbiano perduto in modo permanente le qualità necessarie al servizio di volo o che si presume abbiano perduto tali qualità per non aver preso parte per due anni consecutivi alle annuali esercitazioni di allenamento, potranno essere trasferiti col loro grado ed anzianità nel ruolo servizi ».

Art. 34.

All'art. 99 è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, non possono, finchè perduri tale condizione, conseguire avanzamento oltre il grado di capitano, salvo che per merito di guerra, e sono esclusi dall'avanzamento a scelta al grado predetto.

« Essi, qualora non conseguano altro brevetto aeronautico, potranno chiedere di essere trasferiti nel ruolo servizi cessando dalla carica di aeronavigante ».

Art. 35.

All'art. 102 è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali muniti del solo brevetto di osservatore che, pur conservando l'attitudine al servizio da osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio per gravi esiti di lesioni causate da incidenti di volo avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno, se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado attualmente rivestito.

« Essi potranno in qualsiasi momento chiedere di essere trasferiti nel ruolo servizi, cessando dalla carica di aeronavigante ».

Art. 36.

All'art. 105 è aggiunto il seguente comma, con effetto dal 15 luglio 1927:

« Le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 142, si applicheranno anche agli ufficiali il cui avanzamento venga ad essere ritardato a norma degli articoli 37, 99, 100 e 101 della presente legge ».

Art. 37.

Ovunque in altri articoli della legge 23 giugno 1927, numero 1018, e successive modificazioni, si trovino le parole « ruolo combattente », « categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante », « categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile », « categoria ufficiali di aeroporto », si intendono modificate o soppresse in relazione alle disposizioni portate dal presente decreto.

Similmente alle parole « ruolo specializzato dell'Arma aeronautica », « ruolo specializzato del genio aeronautico », sono sostituite rispettivamente le parole: « ruolo specialisti dell'Arma aeronautica », « ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico ».

Art. 38.

Nella legge 23 giugno 1927, n. 1018, sono abrogati gli articoli 9 2° comma, 13, 18 1° comma, 73 ultimo comma e 82 2° comma.

Art. 39.

Disposizioni transitorie.

Gli ufficiali in servizio permanente del già ruolo combattente dell'Arma aeronautica, muniti del solo brevetto di pilota di dirigibile o di ufficiale di bordo di dirigibile, saranno transitoriamente inscritti nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica in attesa del conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante o, quanto meno, del brevetto di osservatore dall'aeroplano, se dichiarati non idonei al pilotaggio del più pesante in modo permanente.

Il conseguimento del brevetto di cui sopra dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, trascorso infruttuosamente il quale, salvo il caso di forza maggiore, i detti ufficiali saranno trasferiti nel ruolo servizi. A quelli di essi che conseguiranno il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante entro il termine suindicato saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 100 della legge 23 giugno 1927, n. 1018. A quelli che conseguiranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 99 e 101 della legge stessa.

Gli ufficiali delle categorie in congedo muniti del solo brevetto di pilota di dirigibile, o di ufficiale di bordo di dirigibile, passeranno a far parte del ruolo naviganti categoria osservatori, per il disimpegno delle mansioni di os-

servatore dall'aeroplano, applicandosi nei loro riguardi il disposto dell'art. 77 della legge 23 giugno 1927, n. 1018.

Art. 40.

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina trasferiti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica fino a tutto il 31 dicembre 1931, all'atto della promozione al grado superiore, sempre che giudicati idonei al primo scrutinio, potranno avere assegnata nel nuovo grado la stessa anzianità già attribuita ai pari grado eventualmente già promossi in precedenza al detto trasferimento, oppure, se più favorevole, la medesima anzianità dei pari grado già promossi nei ruoli di provenienza.

Art. 41.

Disposizioni relative allo stato degli ufficiali.

L'anzianità assoluta di grado degli ufficiali inscritti nel soppresso ruolo combattente dell'Arma aeronautica compresi nel ruolo stesso in base alla prima costituzione, giusta il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, od in forza di reclutamenti straordinari di cui ai Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 142, e 23 luglio 1927, n. 1430, sarà stabilita nel modo appresso indicato:

a) gli ufficiali provenienti dal servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, che non abbiano conseguiti avanzamenti nella Regia aeronautica, conserveranno l'anzianità di grado loro assegnata nelle armi o corpi di provenienza, salvo che nei reclutamenti straordinari anzidetti non sia stato disposto altrimenti;

b) gli ufficiali provenienti dai ruoli delle categorie in congedo del Regio esercito e della Regia marina, che non abbiano conseguito avanzamenti nella Regia aeronautica, avranno assegnata l'anzianità di grado corrispondente alla data di nomina in servizio permanente.

In nessun caso la suddetta anzianità potrà essere minore di quella spettante ad un ufficiale che nel ruolo occupi un posto inferiore per effetto dell'anzianità di servizio in servizio permanente, attribuita a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e successive modificazioni.

All'ufficiale che, dopo il suo trasferimento o la sua nomina in servizio permanente ed in relazione all'anzianità di servizio in servizio permanente, sia stato promosso al grado superiore con intercalamento tra ufficiali promossi in precedenza al grado stesso, sarà assegnata la medesima anzianità assoluta di grado dell'ufficiale che lo segue immediatamente nel ruolo e che abbia avuto normale andamento di carriera.

Tale anzianità, quando sia anteriore alla data del trasferimento o della nomina in servizio permanente su accennati, ai fini del trattamento economico non potrà essere produttiva di effetti se non per la parte successiva a quest'ultima data, pur restando immutata la decorrenza dello stipendio derivante dal decreto di promozione.

L'anzianità di servizio in servizio permanente, attribuita in base al citato R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e successive modificazioni, non è mai produttiva di effetti economici.

Art. 42.

Alla tabella relativa alla Regia aeronautica di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, è sostituita la seguente

GRADI	Ruolo naviganti	Ruolo servizi	Ruolo ingegneri	Ruolo commissariato	Ruolo specialisti Ruolo assistenti tecnici Ruolo amministraz.
Generale di squadra	55	—	—	—	—
Generale di divisione e corrispondenti	54	—	63	—	—
Generale di brigata e corrispondenti	53	—	60	63	—
Colonnello	51	58	58	61	—
Ten. colonnello	48	56	55	57	—
Maggiore	46	53	50	54	—
Capitano	43	50	48	52	58
Tenenti o sottotenenti	40	48	45	50	58

Art. 43.

L'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 459, per quanto riguarda gli ufficiali della Regia aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali della Regia aeronautica cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo naviganti:

a 54 anni di età se ufficiali superiori;
a 50 anni di età se capitani o subalterni;

b) se appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo servizi, al Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, al Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato:

a 58 anni di età se ufficiali superiori;
a 56 anni di età se capitani;
a 55 anni di età se subalterni;

se capitani e ufficiali subalterni nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico:

a 58 anni di età.

Art. 44.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente nella Regia aeronautica, che vengano riconosciuti affetti da lesioni o da infermità contemplate fra quelle esimenti dal servizio militare, potranno essere, a loro domanda, trattenuti in servizio permanente quando, a parere delle autorità sanitarie, le lesioni o le infermità siano ritenute peraltro compatibili con la prestazione del servizio nel ruolo e nella categoria cui i militari appartengono.

La decisione definitiva in ordine al trattenimento in servizio spetta tuttavia al Ministro per l'aeronautica, che vi provvede con suo decreto, tenuto presente, oltre che il parere sanitario, il parere emesso dalle autorità gerarchiche in merito alla domanda e gli elementi di giudizio risultanti dai documenti personali del militare.

Gli ufficiali, i sottufficiali e militari di truppa, trattenuti in servizio come sopra, potranno in qualunque tempo chiedere di cessare dal servizio permanente sulla base degli

accertamenti sanitari già compiuti, od anche per successivo aggravamento delle lesioni o delle infermità.

In tal caso la loro posizione di stato, anche di fronte agli obblighi di servizio militare, sarà regolata in conformità delle normali disposizioni vigenti in materia, con trattamento di quiescenza od economico previsto dalle disposizioni stesse in relazione alla riconosciuta dipendenza da cause di servizio delle lesioni o delle infermità; ovvero alla semplice durata del servizio effettivo, computato, in questo, anche l'ulteriore periodo di tempo trascorso dopo il trattenimento in servizio.

Il Ministro per l'aeronautica avrà ugualmente facoltà di disporre in qualunque tempo per la cessazione del servizio del militare, quando, a suo giudizio, ritenga non più utile e proficua l'opera del militare stesso, al quale saranno applicate le disposizioni del precedente comma.

I militari trattenuti in servizio sono computati nei ruoli organici.

Art. 45.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si intendono senz'altro estese agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa che furono assunti in servizio permanente nella Regia aeronautica antecedentemente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se provvisti di pensione privilegiata di guerra o privilegiata ordinaria.

Il godimento della pensione di cui sopra non pregiudica l'eventuale diritto ad una pensione ordinaria che possa loro derivare in base alle disposizioni in materia di pensioni per il servizio prestato sia antecedentemente, sia posteriormente alla detta assunzione.

Art. 46.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa, già collocati a riposo od inviati in congedo assoluto e dispensati da ogni eventuale servizio per motivi di infermità, i quali durante l'antecedente prestazione del servizio abbiano conseguito brevetti aeronautici o abbiano comunque rivestito cariche speciali aeronautiche inerenti al servizio militare, potranno essere a loro domanda reiscritti nei ruoli del personale in congedo della Regia aeronautica, quando, a parere delle autorità sanitarie, le lesioni o le infermità per le quali furono collocati a riposo o posti in congedo assoluto siano ritenute compatibili con la prestazione del servizio nel ruolo e nella categoria a cui i militari appartennero.

Disposizioni varie.

Art. 47.

Con provvedimenti a parte, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, saranno date le disposizioni inerenti:

a) alla prima costituzione del ruolo servizi;

b) al reclutamento ed al trattamento dei maestri di scherma e del maestro direttore di banda.

Art. 48.

L'attuale tenente generale commissario sarà collocato in aspettativa per riduzione di quadri col trattamento previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica.

Per il limite di età si avrà riguardo a quello già previsto per il grado di generale commissario dal decreto commissariale 9 maggio 1924 relativo al reclutamento ed avanzamento del Regio corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

Art. 49.

L'obbligo dell'allenamento periodico cessa per i sottufficiali ed i militari di truppa al compimento del 45° anno di età e per gli ufficiali al raggiungimento del limite di età previsto dalle disposizioni in vigore per la cessazione dell'appartenenza alla categoria degli ufficiali di complemento.

Art. 50.

Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di disporre, in via eccezionale, una riduzione alla durata del servizio di prima nomina che gli ufficiali di complemento debbono prestare ai termini della lettera *a*) dell'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, quando ciò sia imposto da speciali necessità.

Disposizioni relative alla costituzione del ruolo servizi.

Art. 51.

Alla prima costituzione del ruolo servizi, e per gli ufficiali in S.P.E., sarà provveduto:

a) col trasferimento in tale ruolo, col proprio grado e con la propria anzianità, degli ufficiali della già categoria di aeroporto del ruolo combattente dell'Arma aeronautica;

b) col trasferimento nel ruolo medesimo degli ufficiali del già ruolo combattente dell'Arma aeronautica, compresi quelli trattenuti in servizio in forza dell'ultimo comma dell'art. 41 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, ed ancorchè abbiano superato il limite di età di cui all'art. 14 della stessa legge modificato dal presente decreto, i quali ne facciano domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e siano ritenuti, dalle autorità competenti ad emettere giudizi di avanzamento, idonei al trasferimento stesso;

c) col passaggio nel ruolo medesimo col proprio grado e con la propria anzianità degli ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore della legge 6 gennaio 1931, n. 98, sull'ordinamento della Regia aeronautica, si trovavano a far parte della categoria governo del ruolo specializzati dell'Arma aeronautica e che alla data stessa non avevano superato il 44° anno di età se capitani od il 42° anno di età se subalterni;

d) col passaggio nel ruolo medesimo col proprio grado e con la propria anzianità, a loro domanda, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, degli ufficiali di cui alla precedente lettera *c*) che avevano superato i limiti di età in essa stabiliti.

Art. 52.

Agli ufficiali di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, che ebbero ritardata la promozione al grado superiore, perchè appartenenti alla categoria ufficiali di aeroporto o perchè muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, col trasferimento nel ruolo servizi sarà nuovamente attribuita la sede di anzianità che sarebbe loro spettata nel già ruolo combattente dell'Arma aeronautica, qualora non si fosse verificato ritardo nell'avanzamento.

Ove in dipendenza della detta attribuzione di anzianità possa loro competere ulteriore avanzamento, saranno, se giudicati idonei, e ove esistano posti vacanti nel ruolo servizi, promossi al grado superiore e, all'atto della promozione, sarà ad essi assegnata la medesima anzianità di grado attribuita all'ufficiale che nel ruolo naviganti li avrebbe immediatamente preceduti.

Tale beneficio non sarà applicato oltre il grado di tenente colonnello.

La disposizione di cui al 2° comma del presente articolo verrà applicata anche nei confronti degli ufficiali del ruolo naviganti, muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano o del brevetto di ufficiale di bordo o pilota di dirigibile, purchè essi chiedano il trasferimento nel ruolo servizi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 53.

Gli ufficiali di cui alla lettera *d*) dell'art. 51 del presente decreto, che non chiedessero il passaggio nel ruolo servizi, sono trasferiti col loro grado e con la loro anzianità nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, purchè ne siano riconosciuti idonei dalle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento. In caso di pari anzianità di grado, con gli ufficiali già appartenenti al detto ruolo amministrazione, sono inscritti nel ruolo stesso alternando un ufficiale di amministrazione con uno della già categoria governo.

Art. 54.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo, che venissero riconosciuti non idonei al passaggio nel ruolo amministrazione, passeranno a far parte del ruolo servizi come gli ufficiali di cui alla lettera *c*) dell'art. 51.

I detti ufficiali, come pure quelli contemplati nella lettera *d*) dell'art. 51, che avessero raggiunti i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente stabiliti per il ruolo servizi, o che li raggiungeranno entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno ulteriormente mantenuti in servizio permanente, nei limiti stabiliti per il rispettivo grado, fino allo spirare di detto triennio, e, in ogni caso, non oltre il 58° anno di età, salvo che per intervenuta promozione non risulti più favorevole l'applicazione dei limiti di età inerenti al nuovo grado conseguito.

Art. 55.

Gli ufficiali delle categorie in congedo della soppressa categoria ufficiali d'aeroporto del già ruolo combattente dell'Arma aeronautica, e quelli della categoria governo del già ruolo specializzato dell'Arma aeronautica, passano a far parte con il loro grado ed anzianità del ruolo servizi, nella corrispondente categoria degli ufficiali in congedo.

Art. 56.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere e coordinare in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti:

1° il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

2° il reclutamento, l'avanzamento e lo stato dei militari di truppa e dei sottufficiali della Regia aeronautica.

Rimane altresì autorizzato ad introdurre nelle leggi comprese nei testi unici le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:

BALBO.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1462.

Separazione del patrimonio e reparto delle attività e passività fra le provincie di Novara e di Vercelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584;

Vedute le deliberazioni 23 marzo 1932 del Rettorato provinciale di Vercelli e 18 giugno 1932 del Rettorato provinciale di Novara, con cui sono stati approvati gli accordi intervenuti fra i rispettivi presidi per la ripartizione del patrimonio e il reparto delle attività e passività della provincia di Novara in dipendenza della istituzione della provincia di Vercelli;

Veduti i pareri espressi dalle Giunte provinciali amministrative di Vercelli e di Novara rispettivamente nelle adunanze del 12 aprile e 15 settembre 1932;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La separazione del patrimonio e il reparto delle attività e passività fra le provincie di Novara e di Vercelli avrà luogo in conformità degli accordi di cui alle surriferite deliberazioni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 326, *foglio* 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 settembre 1932, n. 1463.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Ospizio di Santa Margherita », in Roma.

N. 1463. R. decreto 15 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Ospizio di Santa Margherita », con sede in Roma, è trasformato nel senso che all'attuale scopo assistenziale è sostituito quello del ricovero, del mantenimento e dell'assistenza di vecchi poveri di ambo i sessi inabili al lavoro. Con lo stesso decreto è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della predetta Opera pia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova, sig. Ascenzo Pietro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Ascenzo Pietro venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Ascenzo ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato signor Ascenzo in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Ascenzo Pietro è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925 per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 146. — GUALTIERI.

(6963)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1932.
Disposizioni concernenti le tariffe telefoniche.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Considerata la necessità di apportare modificazioni alle tariffe relative ai compensi per spese d'impianto;

Visto l'art. 13 del R. decreto legislativo n. 399 dell'8 febbraio 1923;

Visto l'art. 46 delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico;

Visto il verbale relativo agli accordi intervenuti nella seduta del 13 luglio 1932-X; e sentito il parere del Consiglio di amministrazione PP. TT.;

Di concerto con il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 1° agosto 1932-X si attueranno le seguenti disposizioni tariffarie.

Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato va ad occupare esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di nuova utenza, il compenso per spese impianto rimane fissato in L. 150 per gli abbonati classificabili nelle categorie *S* ed *A* ed in L. 75 per quelli classificabili nelle altre categorie.

Art. 2.

Ogni qualvolta l'abbonato si traslochi in abitazione o locale dove esista impianto in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di nuova utenza, il compenso per spese di trasloco rimane fissato in L. 100 per gli abbonati classificati nelle categorie *S* ed *A* ed in L. 50 per quelle classificati nelle altre categorie.

Art. 3.

Gli utenti che vengono a trovarsi nelle condizioni di beneficiare delle disposizioni degli articoli precedenti qualora chiedessero delle modificazioni all'impianto preesistente non perderanno il diritto alle riduzioni di compenso impianto indicato, salvo a corrispondere alle Società le tasse prescritte per gli spostamenti o le modificazioni richieste.

Art. 4.

Dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto la sopratassa di cui al R. decreto 180 del 22 marzo 1903, e successive modificazioni, è stabilita in L. 0,30 per tutte le conversazioni interurbane anche se accettate dai posti telefonici pubblici ed in L. 0,35 a datare dal 1° ottobre 1932.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le corporazioni:*
ASQUINI.

(7438)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1932.
Divieto di caccia e di uccellagione nell'isola di Capri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta la opportunità e la convenienza di contribuire, anche sotto l'aspetto della consistenza faunistica, a quanto è rivolto a conferire all'isola di Capri il carattere di un luogo che esprime, al più alto segno, le molteplici bellezze naturali del nostro Paese;

Decreta:

Nell'isola di Capri è vietata, fino a nuova disposizione, la caccia e la uccellagione sotto qualsiasi forma ed in ogni tempo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Napoli.

Roma, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7447)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze in data 15 novembre 1932-XI, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del medesimo esercizio finanziario.

(7440)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che il Ministro per le finanze, in data 15 novembre 1932-XI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio.

(7448)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 17 novembre 1932, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 15 novembre 1932-XI, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione.

(7439)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera n. 284-XVIII, in data 15 novembre 1932-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 4 ottobre 1932, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro.

(7441)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 17 novembre 1932, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori.

(7449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Persia.

Addì 16 novembre 1932-XI, si è proceduto, a Palazzo Chigi, allo scambio delle ratifiche del Trattato di amicizia italo-persiano, stipulato a Teheran il 5 settembre 1929.

(7450)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 237.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 novembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.333
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	375.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.71
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.94
Cecoslovacchia (Corona)	58.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.37
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.657
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.28
Olanda (Fiorino)	7.852
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.44
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.925
Id. 3,50 % (1902)	74.375
Id. 3 % lordo	53.825
Consolidato 5 %	84 —
Buoni novennali. Scadenza 1932	—
Id. id. Id. 1934	100.75
Id. id. Id. 1940	101.225
Id. id. Id. 1941	101.275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	295189	Candiani Francesco di Angelo, domic. in Sacile (Udine) . . L.	42 —
Cons. 5 %	94274	Biglia Edoardo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Borgnino Anna di Giovanni, vedova di Biglia Carlo, domic. in Dusino (Alessandria) . . »	555 —
»	94275 Solo certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Borgnino Anna di Giovanni, vedova, ecc. come la precedente.	185 —
»	8797 Polizza combattenti	Aloi Carlo di Vitale, domic. in Ravenna . . . . »	20 —
»	27113	Capitani Giacomo fu Giovanni, domic. in Brondoleto, frazione del Castel Raimondo (Macerata) ipotecata . . »	25 —
3.50 %	545573	Fatta Sofia fu Orazio, moglie di Gaetani Pietro fu Francesco, domic. in Palermo vincolata. . . . . »	35 —
Cons. 5 %	453012	Comune di Quingentole (Mantova) . . . . »	500 —
»	516330	Longhini Rina fu Vincenzo, moglie di Rossi Emanuele fu Giuseppe, domic. in Quingentole (Mantova) - vincolata . . »	175 —
Cons. 5 % - Littorio	66587	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	1,725 —
3.50 %	540513	Congregazione di carità di Quingentole . . . . . . »	101,50
»	298547	Comune di Quingentole . . . . »	21 —
»	312033	Intestata come la precedente . . . . »	80,50
4.50 %	34022	Opera Pia Griffanti in Cinisello (Milano) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	555 —
Cons. 5 %	415139	R. Arciconfraternita di S. Antonio di Padova fuori Porta Capuana in Napoli vincolata . . . . . »	560 —
»	250386 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Leveroni Bartolomeo fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Basso Giuseppina fu Carlo, vedova di Leveroni Vittorio, domic in Genova . . . . . . » per l'usufrutto: Basso Giuseppina fu Carlo, vedova di Leveroni Vittorio, domic. in Genova	75 —
»	199494	Grillo Sebastiana di Salvatore, moglie di Titone Matteo, domic. in Marsala (Trapani) - vincolata . . . . »	315 —
»	238088 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli legittimi nascituri da Pinaroli Alfredo fu Eugenio, domic. in Milano . . . . » per l'usufrutto: Pinaroli Alfredo fu Eugenio, domic. in Milano.	6,440 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % - Littorio	40304	Naddeo Carmela di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Pomigliano d'Arco (Napoli) . . . . L.	50 —
3.50 %	746800 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Stefanis Clelia fu Leopoldo, moglie di Abate Alberto e De Stefanis Emma fu Leopoldo, nubile, domic. in Napoli, eredi indivisi di Abate Giustina fu Giacinto . . » per l'usufrutto: Abate Paolina fu Giacinto, nubile, domic. in Napoli.	147 —
Cons. 5 %	362790	Morea Teresina fu Ermenegildo, minore sotto la p. p. della madre Peretti Giuditta fu Antonio, vedova Morea, domic. in Pratolungo di Agrano (Novara) . . . . »	145 —
»	352799 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Raineri Antonino di Sebastiano, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Catania . . . . » per l'usufrutto: Amato Rosa fu Nicolò, moglie di Cosentino Antonino, domic. in Catania.	5,000 —
3.50 %	385595	Marchese Teresita fu Enrico, moglie di Ferrari Giovanni fu Emanuele, domic. in Camogli (Genova) vincolata . . . . »	476 —
Cons 5 %	355364	Donacci Maria fu Enrico, moglie di Angelucci Diego, domic. in Vasto (Chieti) - vincolata . . . . »	425 —
Cons. 5 % - Littorio	15207	O. P. Fornasari in Bertinoro (Forlì) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	50 —
»	15208	O. P. Beneficenza Grazioli in Bertinoro (Forlì) amministrata come la precedente . . . . »	25 —
»	15209	Ricovero di mendicità Umberto I in Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	35 —
»	15206	Ospedale civile di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	25 —
Cons. 5 %	15653	Beneficenza Grazioli amministrata dalla Congregazione di carità di Bertinoro (Forlì) . . . . »	15 —
»	11946	Ricovero di mendicità di Bertinoro (Forlì amministrato come la precedente . . . . »	45 —
»	89007	Ricovero di mendicità Umberto I in Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	295 —
»	226958	Intestata come la precedente . . . . »	2,055 —
»	226961	Intestata come la precedente . . . . »	2,025 —
»	371968	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	226960	Beneficenza Fornasari in Bertinoro (Forlì) amministrata come la precedente . . . . »	70 —
»	226959	Ospedale civile di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	3,455 —
»	229239	Ricovero di mendicità di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	20 —
»	269937	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	340771	Intestata come la precedente . . . . »	130 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	336756	Monte di pietà di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . L.	30 —
»	371969	Ospedale civile di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	10 —
»	375062	Ricovero di mendicità Umberto I di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	80 —
»	418769	Intestata come la precedente . . . . »	115 —
»	418770	Intestata come la precedente . . . . »	1,770 —
»	418771	Ospedale infermi di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	360 —
»	412345	Intestata come la precedente - amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	2,345 —
»	401009	Ospedale civile amministrato dalla Congregazione di carità di Bertinoro . . . . »	15 —
»	427776	O. P. Beneficenza Grazioli di Bertinoro (Forlì) amministrata come la precedente . . . . »	75 —
»	430106	Ricovero di mendicità Umberto I in Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	395 —
»	503072	Intestata come la precedente . . . . »	1,840 —
»	515264	Intestata come la precedente . . . . »	785 —
»	430107	Ospedale civile di Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	420 —
»	460022	O. P. Beneficenza Grazioli di Bertinoro (Forlì) . . . . . . »	495 —
»	463209	Ospedale infermi di S. Antonio in Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	20 —
»	500303	O. P. Ospedale civile di S. Antonio in Bertinoro (Forlì) amministrato come la precedente . . . . »	45 —
»	503073	Monte di pietà amministrato dalla Congregazione di carità di Bertinoro . . . . »	15 —
Cons. 5 % - Littorio	35983	Congregazione di carità di Bertinoro (Forlì) . . . . . . »	60 —
»	24734	Ricovero di mendicità Umberto I amministrato dalla Congregazione di carità di Bertinoro (Forlì) . . . . »	205 —
»	27622	Intestata come la precedente . . . . »	1,300 —
»	26617	Monte di pietà amministrato come la precedente . . . . . »	435 —
»	27621	Ospedale infermi amministrato come la precedente. . . . . »	25 —
»	29674	Ospedale civile amministrato come la precedente . . . . . »	60 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	58085 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Zappa Danise fu Francesco, vedova in prime nozze di Soncini Angelo ed in seconde nozze di Banfi Febo, domic. in Milano . . . . L.	110 —
		per la proprietà: Soncini Isabella fu Angelo, minorenne sotto la p. p. della madre Zappa Danise fu Francesco, vedova, ecc. come all'usufrutto	
»	58087 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . »	110 —
		per la proprietà: Soncini Teresa fu Angelo, minore, ecc. come la proprietà precedente.	
»	58089 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . »	110 —
		per la proprietà: Soncini Carolina fu Angelo, minore, ecc. come la proprietà precedente.	
»	58090 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . »	105 —
		per la proprietà: Soncini Angela fu Angelo, nubile, domic. in Milano.	

Roma, 30 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3852)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore dei certificati di rendita consolidato 5 % n. 24260 di L. 500 intestato a Sberna Salvatore di Biagio, domiciliato a Pittsburg Pa, e n. 168610 di L. 180 pure intestato a Sberna Salvatore di Biagio, domiciliato a New York.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4105)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 (1906) n. 443461 di annue L. 332,50 intestato a Marfisa Maria fu Gaetano, moglie di Ferdinando Buccino, domiciliata a Napoli, vincolata come dote costituitasi dalla titolare con l'atto 2 febbraio 1905 per notar Vincenzo Maria Zuccalà di Napoli.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4106)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.